APPROFONDIMENTO CIVILE

Convivenza sanante quale limite di ordine pubblico interno ostativo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità.

Data pubblicazione: 20/04/2023

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Convivenza sanante quale limite di ordine pubblico interno ostativo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità. Nonostante la legge 218 del 1995 disciplini il riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ancora oggi non si può prescindere dal giudizio di delibazione visto che l'articolo 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato (legge 121 del 1985) prevede espressamente che le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario possano essere rese esecutive nella Repubblica italiana solo instaurando un apposito e speciale procedimento dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente, ossia dinanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu trascritto il matrimonio concordatario. A favore della tesi per cui la convivenza non costituisca limite ostativo, ove protratta per un certo periodo, alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche hanno militato una serie di argomenti:

1. a) le norme imperative, che caratterizzano la disciplina «interna» del matrimonio civile, non eserciterebbero alcuna portata impeditiva nei confronti della delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità, in quanto «derogate e superate proprio dallo strumento concordatario;
2. b) in ogni caso, né dai principi costituzionali, né tantomeno dalle norme ordinarie sarebbe desumibile la generalizzata presenza di un principio inteso a far prevalere il «matrimonio-rapporto» sul «matrimonio-atto».
3. c) il limite ostativo del c.d. «ordine pubblico interno» opererebbe unicamente in presenza di un'incompatibilità «assoluta» (ma non già anche di un'incompatibilità puramente «relativa») fra le

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

norme sostanziali canoniche e quelle civilistiche corrispondenti.

4. d) La norma civilistica di cui all'art. 123 c.c. non assume valore pubblicistico.

La giurisprudenza di legittimità fa proprie tali argomentazioni e a Sezioni unite nel 1988, sembra chiudere la questione (Cass., sez. un., 20.7.1988, n. 4700). Il successivo contrasto sulla rilevanza della convivenza coniugale in tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità matrimoniale ha condotto **all'ordinanza interlocutoria nel 2013 (Cass., 14 gennaio 2013, n. 712). L'*overruling* sancito dalle Sezioni Unite** attesta che è proprio la convivenza non già dei coniugi, ma "come coniugi" - espressione mutuata come già rilevato dalla normativa sulla simulazione del matrimonio civile (art. 123, comma 2, c.c.) ad imporre una lettura coordinata con l'art. 2 Cost. Non si può non tener conto della mutata rilevanza della convivenza (art. 2 Cost.) impressa nei numerosi percorsi giurisprudenziali e dell'evidente rilievo pubblicistico che assume **(Cass., sez. un., 17.7.2014, n. 16379).** Da ultimo aggiungeremmo alle parole della Cassazione a posteriori anche il legislatore con la legge 76/2016 ha disciplinato la materia riconoscendo le unioni civili con diritti patrimoniali e successori tipici della famiglia legittima. Dunque, secondo le Sezioni unite del 2014, la convivenza sanante del matrimonio simulato costituisce limite di ordine pubblico interno ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. A tal fine, secondo i giudici di legittimità è irrilevante discutere se in tal modo si dà o meno prevalenza al matrimonio come rapporto rispetto al matrimonio atto. **Sono due aspetti diversi.** Il matrimonio come atto ha una struttura complessa che vede l'intervento di diversi soggetti, oltre ai nubendi, e si forma attraverso una procedura che inizia con le pubblicazioni e culmina nella celebrazione dell'atto; nel nostro ordinamento abbiamo due tipi di atto matrimoniale: 1. il matrimonio civile, celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile; 2. il matrimonio concordatario, celebrato innanzi ad un ministro del culto cattolico. Il matrimonio come rapporto è inteso come i diritti e gli obblighi che i coniugi devono necessariamente osservare. In questo caso non si può fare alcuna distinzione tra matrimonio civile e matrimonio concordatario, poiché i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono in ogni caso identici. **Il matrimonio rapporto in cui si realizza la convivenza assume autonoma rilevanza costituzionale. Le norme civili sulla decadenza delle azioni di annullamento del matrimonio parlano di coabitazione per un anno.** La legge sull'adozione (l. n. 184/1983) consente ai coniugi uniti da almeno tre anni in matrimonio di fare richiesta di adozione. Anche la Corte Costituzionale, aveva in passato affermato l'esistenza del matrimonio non solo come atto costitutivo, ma come rapporto giuridico, ossia un "vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale in cui sia "perdurante" la volontà di vivere insieme in un nucleo caratterizzato da diritti e doveri", considerando i tre anni successivi al matrimonio come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto (C. Cost. n. 281/1994). Secondo le Sezioni Unite del 2014 il periodo di 3 anni è il periodo minimo da considerare. Deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (*exceptio iuris*) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità — dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati